



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **163** del 28/07/2017
 c.c. DEM/SDC/2017/00014

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.73 c.1 lett.a)
 D.Lgs.118/2011:1)sent.305/2017 CdA BA sez.lavoro S.G.
 cont.1195/11/FO; 2)sent.306/2017 CdA BA sez.lavoro
 R.V.cont.1196/11/FO; 3)sent.307/2017 CdA BA sez.lavoro
 D.M.cont.1197/11/FO; 4)sent.2139/2016 GdP FG
 A.A.cont.1251/15/FO; 5)dec. ing.423/17 GdP FG
 G.Z.cont.416/17/CA; 6)Dec.Ing.374/17 GdP LE
 G.L.cont.203/17/CT.



Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- 1) sentenza n. 305/2017 C.d.A. di Bari – sezione lavoro "S. G." (cont. 1195/11/FO);
- 2) sentenza n. 306/2017 C.d.A. di Bari – sezione lavoro "R. V." (cont. 1196/11/FO);
- 3) sentenza n. 307/2017 C.d.A. di Bari – sezione lavoro "D.M." (cont. 1197/11/FO);
- 4) sentenza n. 2139/2016 G.d.P. di Foggia "A. A." e successivo atto di precetto di pagamento (cont. 1251/15/FO);
- 5) decreto ingiuntivo n. 423/17 G.d.P. di Foggia "dr.ssa G. Z." (cont. 416/17/CA);
- 6) Decreto Ingiuntivo n. 374/17 del G.d.P. Lecce "G.L." (cont. 203/17/CT) .

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi per esempio anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Per quanto attiene ai contenziosi di cui ai numeri 1), 2) e 3), si rappresenta che i ricorrenti, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino a maggio 2010, con distinti ricorsi in appello impugnavano le sentenze del Tribunale di Bari sezione Lavoro nn. 6845-6843-6846/2014 con le quali si erano visti rigettare le rispettive domande di riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa".

Resisteva la Regione.



All'esito dei singoli giudizi, tuttavia, in linea con un'ampio ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Appello accoglieva gli appelli con le pronunce di seguito descritte:

- con sentenza n. 305 del 6.02.2017 condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri ed il periodo indicato in ricorso quantificata in € 1.231,77, oltre interessi (€ 166,59) e rivalutazione (€ 131,49) per un totale di € 1.529,85. Condannava, altresì, la Regione al pagamento delle spese legali per l'importo di € 850,00 per il I grado e € 1.000,00 per l'appello, per un totale complessivo di € 2.699,37 (di cui € 425,50 per ritenuta d'acconto);
- con sentenza n. 306 del 6.02.2017 condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri ed il periodo indicato in ricorso quantificata in € 2.831,80, oltre interessi (€ 381,28) e rivalutazione (€ 302,06) per un totale di € 3.515,14. Condannava, altresì, la Regione al pagamento delle spese legali per l'importo di € 850,00 per il I grado e € 1.000,00 per l'appello, per un totale complessivo di € 2.699,37 (di cui € 425,50 per ritenuta d'acconto);
- con sentenza n. 307 del 6.02.2017, condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri ed il periodo indicato in ricorso quantificata in € 4.791,08, oltre interessi (€ 652,02) e rivalutazione (€ 539,79) per un totale di € 5.982,89. Condannava, altresì, la Regione al pagamento delle spese legali per l'importo di € 850,00 per il I grado e € 1.000,00 per l'appello, per un totale complessivo di € 2.699,37 (di cui € 425,50 per ritenuta d'acconto).

Alla luce del tenore delle su descritte sentenze di appello con cui, per l'ennesima volta, viene confermato quell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto al rimborso dell'indennità di percorrenza, si ritiene necessario procedere con il presente disegno di legge teso al riconoscimento delle corrispondente debito.

Per quanto attiene al contenzioso di cui al numero 4, (cont. 1251/15/FO), si rappresenta che la sig.ra A. A., con atto di citazione notificato in data 31.12.2014, chiedeva al Giudice di Pace di Foggia la condanna della Regione al ristoro dei danni fisici subiti a seguito di una caduta verificatasi nel mentre scendeva le scale dell'ingresso principale del fabbricato sito in Foggia alla Via Caggese, 1 ove ha sede l'Ufficio Incremento Ippico del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Si costituiva la Regione. Tuttavia, all'esito del giudizio e a seguito dell'espletamento delle prove per testi il G.d.P., con sentenza n. 2139/2016, accoglieva la domanda condannando la Regione al pagamento della somma di € 3.756,54, oltre rivalutazione monetaria dal 31.12.2014 alla data della sentenza, oltre interessi legali sul capitale rivalutato dal 31.12.2014 al soddisfo, nonché spese legali in favore dell'attrice liquidate in € 135,95 per spese ed € 1.205,00 per competenze legali, oltre spese generali, IVA e Cap.

Sta di fatto che la suddetta sentenza passava in giudicato e alla stessa seguiva atto di precetto di pagamento notificato in data 17.05.2017 per un totale di € 6.561,21 (di cui € 3.756,54 per sorte capitale, € 41,32 rivalutazione; € 27,28 per interessi, € 2.736,07 per spese legali).



Lo scrivente Servizio onde evitare ulteriori ed inutili aggravii di spese comunicava alla controparte l'avvio dell'iter teso alla liquidazione degli importi chiedendo di non procedere oltre nell'esecuzione.

Difatti, per responsabilità istituzionale si procede alla presentazione del disegno di legge in oggetto pur non rientrando la materia del contenzioso in esame fra i compiti della Sezione Demanio e Patrimonio trattandosi di questione legata alla sicurezza sul posto di lavoro, così come più volte chiarito nel corso del giudizio, sia alla controparte, sia all'Avvocatura regionale che al Servizio Datore di Lavoro.

Per quanto riguarda il titolo di cui al n. 5) (cont. 416/17/CA) si rappresenta che la d.ssa G.Z., in qualità di CTU, nominato nella causa descritta al punto che precede, notificava ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 423/17, con il quale chiedeva il saldo delle somme alla stessa liquidate a titolo di compenso (Decreto di liquidazione del 13.04.2016) per un importo complessivo di € 155,87 (di cui € 153,00 per sorte capitale iva compresa, € 0,27 per interessi e € 2,60 per rivalutazione monetaria), oltre spese di procedura per un totale di € 127,18.

Per quanto riguarda il titolo di cui al n. 6) (cont. 416/17/CA) si rappresenta che il sig. "G.L.", in qualità di dipendente regionale e nello specifico di tecnico incaricato di svolgere per conto della Regione una serie di lavori di manutenzione straordinaria su immobile di proprietà regionale, notificava ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 374/17, con cui veniva ingiunto all'Amministrazione di pagare in favore del ricorrente, a titolo di compenso incentivante per un totale di € 980,37 (di cui € 543,30 per incentivo, € 198,20 per interessi moratori, € 176,93 per oneri riflessi, € 62,94 per IRAP), nonché spese di procedura monitoria pari a € 328,78 di cui € 250,00 per compensi, € 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come da nota spese, in favore del legale costituito.

L'intervento in esame, rientrante nella programmazione dei lavori relativi all'anno 2007, veniva eseguito dall'allora Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce che provvedeva, con determina n. 366 del 05.06.2012, all'approvazione degli atti di contabilità finale demandando all'allora Servizio Demanio e Patrimonio tutti i provvedimenti di liquidazione della spesa, ivi compresa la liquidazione a favore del sig. L. G. della somma sopra indicata a titolo di incentivo per la progettazione ex regolamento regionale n. 6 del 2005.

La Sezione Demanio e Patrimonio, tuttavia, procedeva a dare esecuzione solo parziale alla suddetta determina e, conseguentemente, risulta a tutt'oggi dovuto il compenso in esame al cui finanziamento si provvederà con prelievo dal fondo di riserva 1110090 e imputazione sul capitolo 1318.

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai descritti titoli, il cui ammontare complessivo, all'esito dell'istruttoria preliminare, risulta di € 27.336,90=, così suddiviso:

- a) € 13.393,36= per sorte capitale;
- b) € 1.425,64= per interessi legali;
- c) € 1.017,26= per rivalutazione monetaria;
- d) € 11.500,64= per titolo di spese legali.



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, per quanto attiene alla sorte capitale:

-€ 8.854,65 con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'* C.R.A. 66.6.;

- € 3.756,54 con imputazione alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Capitolo 3689 *"Spese per l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale – Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 1.10.5.2"*;

-€ 782,17 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 1318 Missione 1 Programma 3 Titolo 1 e con contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 *'Fondo di riserva per le partite pregresse'* Missione 1 Programma 10 Titolo 1.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"*, Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"* e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente ad interim del Servizio programmazione, controlli e archivi


Dott.ssa Anna De Dominicis

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante da: 1) sentenza n. 131/2017 Tribunale di Bari – sezione lavoro “Santorsola” (cont. 1192/11/FO); 2) sentenza n. 284/2016 C.d.A. di Lecce – Sez. Distacc. Taranto “Colucci” (cont. 373/06/GA/LO); 3) decreto di liquidazione C.T.U. n. 1500/2016 C.d.A. di Lecce – Sez. Distacc. Taranto “Dr. Cerabino” (cont. 373/06/GA/LO)”.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 27.336,90=, derivante da:

- 1) Sentenza n. 305/2017 C.d.A. di Bari – sez. lav. “S. G.” (cont. 1195/11/FO) per un totale di €4.229,22, di cui €1.231,77 per sorte capitale, €166,59 per interessi e €131,49 per rivalutazione, € 2.699,37 per spese legali;
- 2) Sentenza n. 306/2017 C.d.A. di Bari – sez. lav. “R. V.” (cont. 1196/11/FO) per un totale di €6.214,51, di cui €2.831,80 per sorte capitale, €381,28 per interessi e €302,06 per rivalutazione, € 2.699,37 per spese legali;
- 3) Sentenza n. 307/2017 C.d.A. di Bari – sez. lav. “D.M.” (cont. 1197/11/FO) per un totale di €8.682,26, di cui €4.791,08 per sorte capitale, €652,02 per interessi e €539,79 per rivalutazione, € 2.699,37 per spese legali;
- 4) Sentenza n. 2139/2016 G.d.P. di Foggia “A. A.” e successivo atto di precetto di pagamento (cont. 1251/15/FO) per un totale di €6.561,21, di cui € 3.756,54 per sorte capitale, €27,28 per interessi e €41,32 per rivalutazione, € 2.736,07 per spese legali non distratte;
- 5) Decreto Ingiuntivo n. 423/17 G.d.P. di Foggia “G. Z.” (cont. 416/17/CA) per un totale di €283,05, di cui €153,00 per spese C.T.U. (IVA Compresa), €0,27 per interessi e €2,6 per rivalutazione, € 127,18 per spese legali non distratte;
- 6) Decreto Ingiuntivo n. 374/17 del G.d.P. Lecce “G.L.” (cont. 203/17/CT) per un totale di €1.366,65, di cui €782,17 per sorte capitale, €198,20 per interessi, per rivalutazione, €386,28 per spese legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 8.854,65= a titolo di rimborso spese alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’;
- €3.756,54= a titolo di risarcimento danni alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Capitolo 3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale – Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 1.10.5.2”;
- €782,17= mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 1318 Missione 1 Programma 3 Titolo 1 e con contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 ‘Fondo di riserva per le partite pregresse’ Missione 1 Programma 10 Titolo 1;
- €1.425,64= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’;
- €1.017,26= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”;
- €11.500,64= a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”.

